

Art. 12 (*Collezioni - Revoca della licenza*). - Per la revoca della licenza di collezione si osservano le disposizioni di cui all'art. 11, ultimo comma, del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Del provvedimento di revoca adottato, il questore ne informa immediatamente il prefetto e la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Il prefetto, preso atto della comunicazione, invita l'interessato a trasferire le armi, anche con diverse operazioni, entro un termine non superiore a trenta giorni, a persone o enti che possono legittimamente detenerle.

Nel caso in cui l'interessato non ottemperi all'invito, il prefetto dispone il deposito delle armi presso un ente di diritto pubblico abilitato alla detenzione delle stesse ed indicato dalla competente sovrintendenza per i beni artistici e storici.

Art. 13 (*Importazione - Esportazione - Trasporto*). - Per l'importazione, l'esportazione ed il trasporto delle armi di cui al presente decreto si osservano le disposizioni contenute negli artt. 31 e 34 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza e negli artt. 48 e 50 del relativo regolamento di esecuzione, fermi restando gli eventuali adempimenti previsti da diverse disposizioni legislative e regolamentari.

Per la temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali, si osservano le disposizioni contenute nel D. I. del 9 agosto 1977 (G. U. n. 246 del 9 settembre 1977).

Art. 14. - Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi che risultano o appaiono antiche, artistiche o rare di importanza storica deve informare, almeno tre giorni prima di procedere al pubblico incanto, la sovrintendenza per i beni artistici e storici competente per territorio.

Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale

* L. 2 agosto 1982, n. 512

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga

la seguente legge:

Art. 1 (*Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali*). - Dopo l'art. 5 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 5 bis (*Immobili con destinazione ad usi culturali*). - Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalità di cui all'art. 38, secondo comma, D. P. R. 29 settembre 1973, n. 597.

Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio de

diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni».

Art. 2 (*Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati*). - All'art. 88 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«L'aggiornamento dei redditi degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, è effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino allibrati al catasto terreni, il relativo reddito catastale aggiornato è ridotto a metà ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito.

Il mutamento di destinazione degli immobili di cui al precedente comma senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione.

L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni».

Art. 3 (*Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche*). - Il secondo comma dell'art. 10 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Sono inoltre deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico.

La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto-consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al n. 1) senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'amministrazione, per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori».

Il secondo comma dell'art. 6 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«Sono tuttavia deducibili:

1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio;

2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, alla entrata dello Stato.

Il mutamento di destinazione dei beni indicati al n. 1) senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilità delle spese dal reddito. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori».

Art. 4 (*Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione*). - All'art. 11 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 637, sono apportate le seguenti modificazioni:

la preventiva auto-
il mancato assolti-
di prelazione dello
non autorizzata di
to. L'amministra-
one ai competenti
agevolazioni; dalla
rmini per il paga-

n. 598, e succes-

ne, protezione o
089, e successive
409, nella misura
on siano obbliga-
dalla competente
d'intesa con l'uf-

enti o istituzioni
e senza scopo di
umentazione di
manutenzione, la
giugno 1939, n.
tembre 1963, n.
ostre e di espo-
ose anzidette, e
stre e le esposi-
del competente
ientali, dal Mi-
isione di spesa

cessari affinché
delle istituzioni
rolla l'impiego

essere prorogati

segnati ovvero
talità, alla en-

eventiva auto-
ncato assolti-
elazione dello
autorizzata di
L'amministra-
i competenti
olazioni; dalla
per il paga-

sione). - Al-
nti modifica-

il n. 3) è soppresso;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Non concorrono altresì a formare l'attivo ereditario, se vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le cose che presentano interesse artistico, storico, documentario, ivi compresi:

a) le cose che interessano l'archeologia, la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni, le pitture, le sculture, le altre opere d'arte originali che, singolarmente considerate o nel loro insieme, abbiano carattere di rarità e di pregio, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409;

d) le cose indicate nell'art. 5 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'erede deve presentare all'amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga non debbano essere compresi nell'asse ereditario. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario la esistenza delle caratteristiche previste dalla L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409. La attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso, della maggiore imposta pagata.

L'erede decade dal beneficio fiscale della esclusione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dalla apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla L. 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori».

All'art. 18 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«È altresì ridotta del cinquanta per cento l'imposta relativa agli immobili di interesse storico, artistico, militare, architettonico e monumentale caduti in successione, sempreché l'assolvimento degli obblighi previsti per la loro conservazione e

protezione risulti da certificazione del competente organo dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali. La disposizione si applica alle successioni apertesi a partire dal 1° dicembre 1981.

L'erede deve presentare all'amministrazione per i beni culturali e ambientali l'inventario dei beni di cui al comma precedente che ritenga possano usufruire della riduzione d'imposta. L'inventario deve contenere la descrizione particolareggiata dei beni con ogni notizia idonea alla loro identificazione.

Il competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali attesterà per ogni singolo bene compreso nell'inventario l'esistenza delle caratteristiche previste dalla L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, o dal D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409. L'attestazione anzidetta dovrà, a cura dell'erede, essere presentata al competente ufficio del registro all'atto della presentazione della dichiarazione di successione.

Contro le attestazioni e le certificazioni è ammesso ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale decide sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La decisione va presentata al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e darà luogo all'eventuale rimborso della maggiore imposta pagata.

L'accertamento positivo delle caratteristiche di cui alla L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la sottoposizione del bene o dei beni al vincolo previsto per i beni culturali dichiarati.

L'erede decade dal beneficio fiscale della riduzione di imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che sia decorso un quinquennio dall'apertura della successione. La decadenza comporta, oltre al pagamento delle normali imposte nella misura di tre volte quella normale, anche l'applicazione della pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta nonché la corresponsione degli interessi moratori previsti dalla L. 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

Il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie, con applicazione delle stesse sanzioni previste per il caso di alienazione dei beni prima del decorso del quinquennio dall'apertura della successione.

L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

Art. 5 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro). - All'art. 1 della tariffa, allegato A, parte prima, annessa al D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico o archeologico soggetti alla L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni; l'aliquota di cui al primo comma è ridotta al 50 per cento, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione.

Nota: Per conseguire le agevolazioni la parte acquirente:

a) ove già sussista il vincolo previsto dalla L. 1° giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;

b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dal competente organo dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata

ministrazione per i
beni aperti a par-

beni e ambientali
per usufruire della
coloreggiata dei

beni e ambientali
nelle caratteristi-
che e integra-
zione dovrà, a
l'atto della pre-

Ministro per i beni
di settore del
presentata al
cazione e darà

giugno 1939, n.
opposizione del

qualora i beni
quennio dall'a-
o delle normali
della pena pe-
sione degli in-
modificazioni e

autorizzazione
olvimento degli
dello Stato sui
zzata di questi
oliazione delle
el decorso del

comunicazione
dalle agevola-
rriere i termini

1 della tariffa,
4, e successive

artistico o ar-
tificazioni, l'ali-
acquirente non

n. 1089, per i
mi del vincolo

sentare, conte-
mpetente or-
isulti che è in
one è revocata

nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al 30 per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui alla L. 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni. Dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e degli accessori».

Art. 6 (*Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari*). - Dopo l'art. 42 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 637, è aggiunto il seguente:

«Art. 42 bis (*Pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali*). - Gli eredi e i legatari possono cedere allo Stato a scomputo totale o parziale dell'imposta di successione, delle relative imposte ipotecarie e catastali, degli interessi, soprattasse e pene pecuniarie, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti e corredata da idonea documentazione, deve essere sottoscritta a pena di nullità da tutti gli eredi o dal legatario, e presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali ed al competente ufficio del registro, nei termini previsti dai precedenti artt. 41 e 42 per il pagamento delle imposte di successione.

L'amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita una apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

La proposta di cessione interrompe i termini per il pagamento della imposta. Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

Qualora l'amministrazione dello Stato non intenda acquisire il bene offerto in

cessione il Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto ai sensi del precedente quarto comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto, il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento sui registri immobiliari.

Ai fini dell'estinzione del debito tributario, gli eredi devono produrre al competente ufficio del registro, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di accettazione, le copie autentiche della accettazione stessa e del decreto recante la indicazione del valore dei beni ceduti.

Qualora il valore dei beni ceduti superi l'importo dell'imposta e degli accessori, al cedente non compete alcun rimborso per la differenza; ove il valore dei beni ceduti sia inferiore all'importo dell'imposta e degli accessori, il cedente è tenuto al pagamento della differenza.

Qualora la cessione non abbia luogo, l'erede è tenuto al pagamento dell'imposta e degli interessi moratori previsti dalla L. 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, senza applicazione di penalità. Il Ministero per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'ufficio del registro della mancata cessione; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento della imposta e dei relativi accessori».

All'art. 31 del D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

«Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari».

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7 (*Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali*). - Dopo l'art. 28 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«Art. 28 bis (*Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali*). - I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'art. 82 del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 36 del D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

con il Ministro
quarto comma.
dell'audizione
notificato al

la data di pre-
nto i due mesi
Ministero per i
azione.

segnati entro i
porta il trasfe-

allo Stato ha
creto di cui al
a, costituiscono

odurre al com-
di accettazione,
indicazione del

degli accessori,
re dei beni ce-
te è tenuto al

to dell'imposta
successive mo-
culturali e am-
ncata cessione;
termini per il

modificazioni, è

ce cessione allo
to per succes-

Ministro delle
del tesoro, da
legge, saranno
nte articolo.

ni culturali). -
modificazioni, è

beni culturali).
re fisiche, del-
redditi, dei tri-
773, n. 597, e
tato, in paga-
indicati negli
i e integrazio-
a norma del-
autori viventi
di cui lo Stato
uti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara l'interesse dello Stato ad acquisire il bene. Per le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalgono ad epoca inferiore al cinquantennio, l'interesse dello Stato alla loro acquisizione è dichiarato dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata da un rappresentante, con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8 (*Agevolazioni in casi di donazione*). - Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.

Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al precedente comma, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

Art. 9 (*Disposizioni per la regione siciliana e per le province autonome di Trento e di Bolzano*). - In relazione alle competenze spettanti alla regione siciliana ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di antichità e opere artistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione, agli adempimenti di cui alla presente legge nella predetta materia provvedono per il rispettivo territorio la regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai fini dell'esercizio da parte degli enti medesimi del diritto di prelazione previsto dalle leggi vigenti in materia, il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica agli stessi l'accettazione della cessione prevista dagli artt. 6 e 7 della presente legge. Il relativo importo verrà versato direttamente allo Stato.

Art. 10 (*Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali*). - Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un apposito capitolo di spesa occorrente per attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

Art. 11 (*Tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi*). - Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla L. 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla L. 13 marzo 1958, n. 263, e dalla L. 23 luglio 1980, n. 502, sono aumentate del 30 per cento. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso. Le competenze del comitato interministeriale previsto dalla L. 23 luglio 1980, n. 502, restano ferme e sono estese anche ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità dello Stato, non compresi nella citata tabella di cui alla L. 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni.

Art. 12 (*Copertura finanziaria*). - Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982, rispettivamente, in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti artt. 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'art. 10, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 13 (*Entrata in vigore*). - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G. U. della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.